

Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile

Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

Non è fondata l'eccezione sollevata in udienza dalla convenuta.

Si tratta, infatti, di stabilire se, in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti, il *dies a quo* per la riassunzione del processo sia quello della pubblicazione in G.U. del relativo decreto, oppure quello della conoscenza legale, derivante – come in questo caso – dalla dichiarazione dell'evento in udienza.

Sul punto, pur consapevole dell'esistenza di orientamenti contrastanti, ritiene questo giudice di dover aderire alla seconda soluzione, posto che, per conoscenza dell'evento interruttivo – rilevante ai fini del decorso del termine ex art. 305 cpc. – deve intendersi quella legale, risultante dalla comunicazione, notificazione o certificazione dell'evento, a prescindere dall'eventuale conoscenza di fatto diversamente acquisita (vd. Cass. 14691/1999; Cass. ord. 3782/2015); invero, la pubblicazione del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa in G.U. ha un mero effetto di pubblicità-notizia, inidoneo a sostituire le modalità tipiche di acquisizione della conoscenza legale.

Di conseguenza, va dichiarata l'interruzione del processo; decorrerà, quindi, dalla data della presente pronuncia il termine di legge previsto per la riassunzione della causa.

Pur trattandosi della LCA di una delle terze chiamate, l'unitarietà della fattispecie sottesa al giudizio, non consente di dichiarare l'interruzione del processo limitatamente alla domanda proposta nei suoi confronti.

P.Q.M.

DICHIARA L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Treviso, 25/01/2018

Il giudice
dott.ssa Alessandra Pesci

